

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso per Motivi Aggiunti

n. 11467/2019 R.G.

Nell'interesse dei sig.

Nome	Cognome	Codice Fiscale
PAOLETTI	LUCA	OMISSIS
DEIDDA	MARIA LORELLA	OMISSIS

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Marco Colantoni (C.F.: CLNMRC81B08A345R), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma alla via S. Tommaso D'Aquino, 47 e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o agli indirizzi pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, e avvsantidelia@cnfpec.it;

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO** in persona del legale rappresentante *pro tempore* **E NEI CONFRONTI** dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;
- del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto "Decreto ricognizione rinunce 21-22";
- dell'assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;
- dell'Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;

- dell'Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 30 agosto 2022;
- delle rettifiche della graduatoria anche all'esito di provvedimenti giurisdizionali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON L'ATTO INTRODUTTIVO NONCHÉ NEI PLURIMI RICORSI PER M.A. DEPOSITATI IN ATTI

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e, con i presenti motivi aggiunti, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal M.I. a seguito dello svolgimento delle prove del concorso d'interesse.

L'attuale giudizio, infatti, trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta. Proseguendo nella propria azione, l'Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all'assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

A. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e negli ulteriori motivi aggiunti che qui di seguito si riportano.

I. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. MANCANZA DI

CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1, 3 E 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

1. L'esclusione subita da parte ricorrente è stata determinata da un difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta. Ebbene, la necessità di digitalizzare le procedure concorsuali non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

2. A mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il sistema informatico messo a disposizione dei candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

3. Il mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della stessa, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in

maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Gli errori e le difformità del sistema informatico gestito da parte resistente non sono di immediata percezione, trattandosi di procedura interamente telematizzata, ma sono stati ben rilevati grazie al supporto di consulenti esperti del settore, i quali hanno verificato la sussistenza di cause di invalidità dell'atto informatico, ossia del Codice Sorgente, quale linguaggio *software* utilizzato in sede concorsuale.

È stata dunque effettuata una vera e propria verifica del contenuto del linguaggio informatico impugnato, dalla quale è emersa la presenza di vizi ben noti ai programmatori i quali, nonostante tale consapevolezza, omettevano ogni ulteriore verifica, consentendo l'avvio e lo svolgimento di una procedura realizzata esclusivamente mediante un applicativo informatico predisposto in evidente difformità dagli *standards* obbligatoriamente richiesti.

Con la Relazione a firma dei Dott. Cilli e Marozzi si conferma quanto già correttamente esposto, ossia che l'esclusione dalla prova orale subita da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, in quanto affetta da evidenti vizi di funzionamento del *software* informatico. Sul punto si sottolinea come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5995/2021, in una controversia che ha coinvolto una candidata al concorso per cui è causa, abbia riconosciuto nei confronti della medesima il diritto alla “**reiterazione della prova scritta**”, così rilevando: “*Per riscontrare un vizio di legittimità degli atti amministrativi, difatti, occorrerebbero impedimenti assoluti e oggettivi - non imputabili al ricorrente, né da questi altrimenti superabili – tali da precludere al candidato di mantenere la concentrazione necessaria per tutta la durata della prova, influenzando negativamente sul relativo esito. Per l'effetto, occorrerebbe dimostrare che, in concreto, vi sia stata una **violazione delle regole procedurali, disciplinanti lo svolgimento delle operazioni concorsuali** (quale la mancata fruizione del tempo di espletamento della prova), e che tale violazione, incidendo sulla sfera giuridica della parte ricorrente (condizionando negativamente l'esito della prova espletata), abbia*

assunto rilevanza ai fini della decisione amministrativa, in tale modo determinandone l'illegittimità”.

Ebbene, dinanzi a comprovate violazioni che hanno concretamente inciso sulla posizione giuridica di un candidato ad una procedura concorsuale, impedendo l'accesso alla successiva prova orale, deve essere riconosciuto il diritto di ripetere la prova scritta, al fine di colmare il vizio di legittimità del quale risulta affetta la prova concorsuale svolta.

Se così non fosse, parte ricorrente subirebbe un trattamento peggiore, in quanto discriminata rispetto ad altri candidati per aver riscontrato in sede di svolgimento della prova scritta numerosi difetti del sistema informatico, causati dalla sola Amministrazione.

3.1. I periti firmatari della relazione tecnica hanno effettuato una verifica in relazione al mancato salvataggio automatico, allo scadere del tempo, della risposta fornita e, all'esito della prova effettuata, hanno riscontrato quanto è stato già rilevato nei precedenti scritti difensivi, ossia la mancata acquisizione della risposta - correttamente data - da parte del Sistema.

L'indagine tecnica svolta dai consulenti esperti, ha pertanto confermato la sussistenza nel linguaggio informatico di “bug” (anomalie) di sistema che “*hanno determinato il malfunzionamento dell'esame*”, consistenti nella mancata memorizzazione dell'intera prova svolta.

Ciò si è verificato anche al termine del completamento della prova senza che il candidato avesse il tempo di confermare tutti gli *items*, non essendo prevista alcuna modalità automatica di salvataggio, in evidente pregiudizio di tutto il lavoro svolto durante la prova.

Come avvalorato da codesto On.le TAR con la n. 2513/2017, in fattispecie analoga “*le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla*

domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”.

3.2. Il Codice Sorgente realizzato è carente altresì degli *standards* ISO/IEC 25010, come anche del modello ISO/IEC 9126, attestanti la qualità del prodotto e della durata del ciclo di vita, tutti elementi la cui carenza ha influito negativamente sulla affidabilità e sicurezza del *Software*.

Da quanto suesposto, è pertanto evidente che la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da gravi illegittimità e per tali motivi deve

essere invalidata, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ripetere la prova scritta.

4. Le problematiche riscontrate da parte ricorrente, che ne hanno gravemente segnato l'esito del concorso, sono frutto di errori generati da un che, come confermato dalla perizia tecnica, opera generando file non conformi agli standard previsti in materia di regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (G.U. 12 giugno 2015) e privo delle certificazioni di qualità necessarie a norma dell'art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014, nonché di sottoscrizione digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005.

Ne deriva la totale mancanza di garanzie sulla qualità, sull'immodificabilità e sulla autenticità degli elaborati, in quanto non sono state attivate le tecniche di conservazione dei log di sistema.

In merito non può che precisarsi come nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili.

Nella specie nessun concorrente, seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, avrebbe potuto verificare se tutte le risposte rassegnate fossero correttamente acquisite dal tecnico di aula e poi trasmigrate al Cineca. Tale situazione, evidentemente, non si sarebbe potuta verificare in ipotesi di una diversa gestione della prova priva di adempimenti privi di senso e *ratio* come quello che ci occupa.

Tra questi, ad esempio, sarebbe bastato introdurre un apposito modulo procedimentale partecipativo che avvertisse il candidato di non aver rassegnato 2 delle 5 risposte così da porre immediatamente rimedio recuperando, seduta stante, i "log" della prova.

Introducendo tale fase vi sarebbe la certezza della consapevolezza di tale scelta evitando casi come quello che ci occupa.

O ancora - in quanto nessuno tra i partecipanti potrebbe razionalmente scegliere di non rispondere a ben 2 domande (rendendo per ciò solo impossibile l'ottenimento del

punteggio soglia) – doveva necessariamente prevedersi un sistema telematico di avviso al candidato in quanto la prova non doveva neanche essere corretta essendo comunque matematico il non superamento.

4.1. Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano le espressioni di volontà dei partecipanti e le effettive manifestazioni di consenso e assenso.

Diversamente opinando ogni scelta è evidentemente illegittima e contraria ai principi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza.

5. Si deduce ulteriormente, dunque, la violazione del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il principio del legittimo affidamento, come già diffusamente osservato, rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in un determinato comportamento da parte della P.A. la cui azione deve essere ispirata alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità in base all'articolo 97 della Costituzione.

Invero non può negarsi che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno al sistema informatico è oggettivamente imputabile all'Amministrazione, come plesso. Ciò in quanto è la P.A. a dover garantire il corretto funzionamento dei supporti obbligatoriamente predisposti per l'espletamento del concorso con conseguente responsabilità per le problematiche insorte a seguito del mancato funzionamento, anche parziale, dello stesso.

Sul punto il TAR di Trento ha avuto modo di precisare che *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze”* e vi è inoltre la responsabilità per non aver posto in essere *“secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”* (sentenza del 15 aprile 2015 n° 149).

5.1. L'illegittimità dell'*agere* dell'Amministrazione, dunque, si manifesta nella lesione del legittimo affidamento dei candidati che confidavano in strumenti idonei ad assicurare il regolare espletamento della prova e la regolare correzione e conservazione degli elaborati che, invece, non sono state garantite.

Nel caso di specie ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla correttezza e regolarità delle procedure.

In breve, il principio di affidamento può definirsi come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza.

In base a tale accezione, l'affidamento esprime l'esigenza, propria della giustizia sostanziale, di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti.

Ebbene, nel caso *de quo*, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all'azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero l'errato funzionamento dei supporti informatici e del software, è da imputarsi alla sola Amministrazione. Anche alla luce di tali considerazioni, dunque, l'*agere* della P.A. si rileva illegittimo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019). Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni,

tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici.

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

¹ Nel caso di specie la "doppia veste" del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria "non ubiquità" di cui "L'Espresso" (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

Per quanto qui non dedotto, al fine di non appesantire la presente trattazione, ci si riporta integralmente ai motivi dedotti nei precedenti atti.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

Le prova scritta affrontata dai candidati veniva suddivisa in due parti, una prima riguardante n. 5 quesiti a risposta aperta (da zero a 16 punti per ciascuno), aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e una seconda relativa ad ulteriori due testi di lingua straniera, su ciascuno dei quali venivano articolate n. 5 domande a risposta chiusa, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 10 (2 punti a quesito).

Oggetto della presente censura sono i 5 quesiti a risposta aperta di cui due, come si dirà nel prosieguo, concernenti casi pratici da esaminare all'orale, oltre a due quesiti a risposta chiusa in lingua tedesca errati come da perizia in atti e un quesito di inglese altrettanto sbagliato (si richiamano le deduzioni delle due perizie di parte depositate) che hanno alterato totalmente l'esito della prova.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del c.d. "quadro di riferimento" elaborato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 13 D.M. n. 138/2017 e pubblicato il 17 ottobre 2017.

Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 37 Sottocommissioni elaboravano una griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta". Tale griglia di gennaio prevedeva ulteriori specificazioni e pertanto i candidati sardi a cui veniva rinviata la prova risultavano ulteriormente agevolati.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviliscono i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione degli stessi.

Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rilevata. In un concorso nazionale, dunque, la mera cabala di assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa.

L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto”* (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il “fatto”, rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, non riguardando la ponderazione di interessi contrapposti, quali quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e*

proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo” (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

1.1. In proposito, come è noto, si sono andati consolidando nel tempo due opposti orientamenti. Il primo si fonda sulle argomentazioni secondo cui il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca, pertanto, in sé la propria motivazione. A tale indirizzo si contrappone quello sostenuto da altra giurisprudenza (*ex multis* TAR Veneto, I Sez. 1 ottobre 2002 n. 5927, 1 agosto 2002 n. 3831 e 21 gennaio 2002 n. 137; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; T.A.R. Milano sez. III, 1240/2016) che afferma l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del giudizio formulato in termini esclusivamente numerici, in quanto non consente al candidato di conoscere le specifiche ragioni della valutazione così espressa in rapporto al contenuto della prova svolta e gli preclude, altresì, la possibilità di un'efficace tutela giurisdizionale.

1.2. Nell'esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato.

È indubbio che l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un'adequata tutela delle ragioni che l'ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell'esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, *“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolve in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”* (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto “0,5” corrisponda ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza mentre quello di “1,5” rappresenta il massimo della valutazione, ecc.

L'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”* (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione.

Ora, è risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

È del resto di tutta evidenza che, se l'obiettivo è quello di rendere edotto il candidato degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica apposta in calce agli elaborati stessi, neanche qualora la commissione abbia adottato, come nel caso in esame, trascrivendole nella griglia di correzione, una lista *“preconfezionata”* di indici valutativi (generici).

I predetti criteri, difatti, sono privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato e si rivelano assolutamente inidonei a giustificare una valutazione insufficiente, in quanto queste non appaiono supportate da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, l'assenza di annotazioni a margine degli elaborati non consente al candidato di comprendere l'errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l'elaborato è stato giudicato insufficiente.

Stando così le cose, “non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

3. Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che “il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico” (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S., per cui “nei pubblici concorsi (nella specie notarili) le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)” (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez.

III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ., ss. uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'illogicità e l'incomprensibilità delle valutazioni rassegnate dalla Commissione appaiono invero enfatizzate dal fatto che i criteri stabiliti a monte appaiono evidentemente incerti e, per la genericità della loro natura, intrinsecamente inidonei a consentire di comprendere i relativi punteggi attribuiti.

1. I criteri utilizzati dalla Commissione per la correzione degli elaborati, in particolare, sono quelli contenuti nel verbale del 25 gennaio 2019, che costituiscono espressione dei quadri di riferimento strutturati dal Comitato tecnico-scientifico.

Senonché, tali criteri, per come sono strutturati, non possono affatto realizzare l'esigenza di valutare un elaborato scritto come quello somministrato. In particolare, occorre porre l'attenzione sugli "indicatori" che per ciascun criterio sono stati estrapolati e che rappresentano estrinsecazione del quadro di riferimento.

Così, ad esempio, il criterio n. 3 rubricato "*sintesi esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito*" appare intrinsecamente contraddittorio poiché richiede al candidato una trattazione "*esaustiva*" che sia contemporaneamente "*sintetica*".

Non vi è chi non veda come un criterio siffatto finisca per rendersi concretamente inapplicabile anche perché non si comprende fino a che punto possa essere compromesso il rigore della trattazione a favore della sinteticità.

Pertanto l'illogicità del criterio della sintesi, che a parere di chi scrive sembra più orientato a facilitare la commissione nelle operazioni di correzione che a verificare la reale preparazione dei candidati, si rivela in maniera lampante se messo a confronto con il **criterio sub 1**, rubricato "*Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste*", suddiviso secondo i seguenti tre indicatori:

- *“valenza strategica delle azioni proposte all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica;*
- *coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.*
- *articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema”.*

Come ben si vede, il **criterio sub 1** (*“Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste”*) postula argomentazioni particolarmente complesse ed approfondite che mal si conciliano con una trattazione sintetica e concisa.

In sostanza, secondo la Commissione, il candidato, sinteticamente ed in forma concisa deve individuare, secondo quelli che sono gli indicatori, *“azioni strategiche, inquadrare in una visione unitaria dell’istituzione scolastica purché coerenti con i poteri di direzione e coordinamento ed efficaci in quadro di sistema”*. **Soprattutto se, nella specie, tali concetti sono rapportati con una prova scritta che, compresi i quesiti di lingua straniera, ha la durata imposta di 150 minuti.**

Inevitabilmente, quindi, l’esigenza di sinteticità, ed il tempo a disposizione, ha finito per influenzare il resto della trattazione: non può essere preteso lo svolgimento di un elaborato esaustivo e coerente che contemporaneamente sia sintetico e conciso da svolgere nei tempi ristretti imposti. Si intende, non può essere preteso se, poi, il metro di valutazione adottato è quello, così rigido e restrittivo, oggi contestato.

Delle due l’una: o l’elaborato tratta in maniera esauriente e completa le tematiche che i quesiti prospettano, necessitando quel grado di approfondimento correlato alla particolarità del quesito, oppure, dovendo procedere con una trattazione sintetica, anche in ragione del tempo a disposizione (pari a circa 20 minuti a quesito oltre ai 50 minuti per la prova di lingua), non potranno essere pretesi “rigore” ed esaustività.

Come già rappresentato con riferimento alle valutazioni concretamente rassegnate il merito alla stessa griglia, sulla base di tali criteri, le valutazioni della Commissione risultano caratterizzate da un’eccessiva discrezionalità di giudizio che, talvolta, può pregiudicare, come nella fattispecie che ci occupa, un elaborato ben formulato.

2. L’eccessiva discrezionalità che dei criteri così impostati consente di rassegnare alle

valutazioni, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 25 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione.

Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 4 e, quindi, avere la valutazione più alta.

Ebbene, tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri (si veda quello della sinteticità), lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Come si vedrà nel grafico riprodotto *infra* si registrano differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una sottocommissione ed un'altra le quali non possono essere semplicisticamente spiegate con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di indicazioni espresse sulle scale di riferimento.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Così se il candidato, per mera casualità, avesse avuto la fortuna di essere valutato dalla sottocommissione che assegnava valutazioni più ampie (come la sottocommissione n. 4) avrebbe avuto grosse possibilità di accedere alla fase orale; se al contrario veniva


assegnato ad una sottocommissione con una visione particolarmente ristretta dei valori della scala di riferimento (ad es. la sottocommissione n. 27), la possibilità di accesso alla prova orale si riduceva esageratamente.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato.

Pertanto, la mancanza di un'effettiva esplicitazione dei valori che compongono la scala di riferimento determina consequenzialmente degli spazi di valutazione che esondano facilmente nell'arbitrarietà giacché non è comprensibile, *ex post*, nel caso di parte ricorrente, la correttezza dell'*iter* logico seguito dalla sottocommissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico.

3. La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 25 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale.

Si veda, in proposito, il grafico qui di seguito riprodotto ove viene indicata, in una colonna, la percentuale di candidati che accederanno certamente alla prova orale per il punteggio ottenuto con le risposte aperte (in sostanza coloro i quali che per questa prima prova hanno già avuto 70) e nella seconda colonna la percentuale di candidati che “potenzialmente” sarebbero ammessi alla prova orale, ossia sommando anche il punteggio ottenibile per la prova di lingua inglese. Si tratta, come appare evidente, di percentuali totalmente inconciliabili con un metro di giudizio che dovrebbe essere uniforme.



Così se per la commissione n. 4 nella prima colonna (quelli dei candidati certi dell'ammissione alla prova orale per il punteggio ottenuto nella prova relativa alle risposte "aperte) abbiamo una percentuale dell'89%, nella commissione 21 questa si azzerava completamente, con ciò palesando i differenti metri di giudizio che hanno tenuto le sottocommissioni, imputabili certamente all'assenza di precisi riferimenti.

4. Nel caso di specie si ritiene che tutta la prova sia stata falsata considerando anche la pubblicazione successiva del 25 gennaio 2019 con specificazione dei criteri e delle griglie e degli indicatori. La griglia definitiva veniva poi pubblicata il 19 aprile.

Dunque, ancora una volta ad essere premiato è stato il caso e non il merito.

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva "griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta", contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione.

Difatti, non vi è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l'introduzione dei descrittori. Esempio lampante è il criterio 1, dove il secondo indicatore recitava "*coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*". A mero titolo esemplificativo si consideri il Q2 (quesito due) ove il predetto criterio del 17 ottobre, lasciava intendere al candidato che l'elaborato dovesse essere orientato all'ottimizzazione delle risorse interne a disposizione del dirigente scolastico. Le commissioni, tuttavia, utilizzavano per la

correzione degli elaborati la griglia integrata con i descrittori, dove in aggiunta e in corrispondenza dell'indicatore appena citato, si legge e si aggiunge *“il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente”* ovvero sostanzialmente si attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di rivolgersi a risorse esterne cambiando radicalmente prospettiva. Alla luce del secondo parametro che conferisce risalto ai poteri che attribuisce la legislazione vigente al Dirigente Scolastico, piuttosto che all'ottimale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la veste del quesito cambia radicalmente nella forma e nel contenuto, specie perché, si riferisce in particolare alla normativa a disposizione del dirigente scolastico che conferisce poteri volti più ad attingere da risorse esterne.

Le correzioni delle varie commissioni, e giustamente in quanto a loro era stato consegnato il successivo atto del 25 gennaio 2019, hanno dato rilievo alla risposta che tendeva ad attingere da risorse esterne, anche se in virtù dei principi di efficacia, efficienza ed economicità la risposta corretta doveva “propendere” nei confronti delle risorse esterne.

Difatti, dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune “voci” del quadro di riferimento del 17.10.18 che a nostro avviso ha alterato completamente la prova.

In particolare:

- **il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;**
- **il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;**
- **il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;**
- **il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;**
- **il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.**

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli

adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la prova.

Il ragionamento vale a maggior ragione per quesiti come quelli di specie che sono particolarmente opinabili e non univoci che non possono portare a valutazioni che non permettano di accedere alla prova successiva.

A nostro avviso si impone una nuova correzione (dunque non andrebbero rinnovate le costose prove, i controlli, l'utilizzo dei pc etc) delle prove redatte alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa e controinteressate, considerando che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

5. La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente dal fatto che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale.

È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole.

Invero, sulle valutazioni degli elaborati, il G.A. ha avuto modo di affermare che *“la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito [...] non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 CO. 2, D.M. 3 AGOSTO 2017. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. L'art. 10, co. 1 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”*. il

comma successivo individua le materie oggetto della prova e scritta ed infine l'art. 11, relativo alla prova orale prevede che *“La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”*.

Fatta questa premessa è ora possibile esaminare le tracce per verificare come due di esse, per le ragioni che verranno in seguito rassegnate, non rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento ministeriale.

Le tracce hanno un denominatore comune: le prime due righe sono identiche. Al candidato si richiede di evidenziare le principali azioni del dirigente scolastico in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, come da superiore confronto.

Ogni quesito, poi, esprime una richiesta differente:

I quesiti nn.1 e 4 riguardano le materie definite dal Regolamento Decreto n.138 del 3 agosto 2017, come previsto dall'art.10, co. 2. al contrario i quesiti n.2, 3, richiedono al candidato di proporre:

- Quesito 2 – una procedura,
- Quesito 3 – strumenti per ridurre l'incidenza di un fenomeno critico,

Nella perizia in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'*individuazione di personale*, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'*individuazione* del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'*individuazione* attiene sicuramente all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'*attuazione* ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il “caso” previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: *Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: gli *strumenti da utilizzare*, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure.

I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono "STUDI DI CASO". Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare "una professionalità in situazione", di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità, di applicare strategie di miglioramento.

Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

Tuttavia, deve essere chiaro ed evidente che i quesiti n. 2, 3, non ammettono e non possono ammettere risposte univoche, giuste o errate in assoluto, perché lasciano al candidato ampi spazi per esplicitare azioni, risoluzioni, procedure, strategie diverse e alternative in base alla propria visione di scuola e al proprio personale profilo di leadership e management.

In relazione ai quesiti n.2,3 proposti dal Miur ai candidati in sede di prova del 18/10/18, si eccepiscono tali questioni differenti, ma correlate e intrinseche:

Incoerente applicazione e violazione del Regolamento, in quanto due su cinque dei quesiti a risposta aperta proposti dal Miur in sede di prova scritta del 18/10/18 sono "studi di caso", modalità prevista per la prova orale (art.11, c.1), che non trova coerenza con il dettato del Regolamento per la prova scritta (art. 10, c.2);

Perdita di range assoluto di correttezza/errore della risposta;

Perdita di oggettività della griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, pertanto risultano poco controllabili;

Eccessivo incremento dei margini di discrezionalità del giudizio tecnico della commissione.

In sostanza, si tratta di quesiti che non potevano costituire oggetto della prova scritta, secondo quelle che sono le indicazioni ministeriali, atteso che, trattandosi di “studi di caso”, dovevano invece, essere somministrati nella successiva fase orale.

2. Nel corso dei giudizi al Tar è stata confessata da parte del Miur l’esistenza dei due studi di caso tra le domande contestate, pur se giustificata come naturale possibilità demandata alla Commissione circa la scelta dei quesiti. Non è così, e dunque quanto asserito nella relazione ministeriale deve assumere valore di confessione ad ogni effetto di legge o quanto meno essere oggetto di argomento di prova nella valutazione da parte della S.V. Ecc.ma.

Difatti, secondo il Ministero sarebbe infondata la censura per cui i due quesiti contestati non sarebbero somministrabili, in quanto gli “*studi di caso*” *non sarebbero altro che la descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati*”.

Non è così.

La definizione di “studi di caso” difatti, non è rimessa alla libera interpretazione, ma è della *lex specialis*. È il D.M., in particolare, a prevedere gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, comma 1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, comma 2). Non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di *range* assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

Ed allora a fronte dell’odierna confessione ministeriale, secondo cui quei quesiti contestati sono proprio “studi di caso”, la partita sul punto è definitivamente

chiusa essendovi, documentalmente, n. 2 quesiti che non potevano essere somministrati.

3. L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, tendenti ancor di più all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata (e con riserva di ulteriormente graduarli prima della deliberazione da parte di codesto Ecc.mo Collegio), solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

1. Lo svolgimento delle operazioni di correzioni è stato effettuato da 37 sottocommissioni nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, ad ogni sottocommissione sono stati assegnati gli elaborati di n. 250 candidati

Senonché, allo stato, non sono ben note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni, sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto.

La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

Nella specie, allo stato non sono note le modalità seguite, sicché, in assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

2. Alla luce di quanto predetto si avanza la richiesta di ostensione degli atti non consegnati e una richiesta di una istruttoria chiarificatrice da parte di codesto Collegio. Non può sul punto non sottacersi quanto accaduto nel verbale 11 della Commissione 29 che qui si impugna con nota specifica anche in atti, che è indice *di come non siano state rispettate le regole basilari dei concorsi pubblici* nella procedura concorsuale di cui ci si occupa.

In data 26.03.2019 veniva redatto dal Lgt. Gennaro Mastrososa e dal Brig. Ca. Giuseppe Paonessa il “*Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*”. Tale verbale attestava la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “*codice identificativo anonimo*”. Mediante tale operazione veniva dunque associato il rispettivo nominativo a ciascun codice identificativo, facendo sì che fosse facilmente conoscibile la paternità delle prove. Tale procedura, si badi, sarebbe stata del tutto legittima e fisiologica nell’economia della procedura concorsuale in epigrafe, non fosse stato per gli avvenimenti successivi. Con riguardo alla Sottocommissione n. 29 – Puglia, in data 18.04.2019, infatti, **venivano effettuate delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali” sui punteggi totali delle prove di alcuni dei candidati, in data successiva allo scioglimento dell’anonimato.** Ciò veniva attestato dal Verbale n. 11 “*delle operazioni di rettifica degli errori materiali riscontrati sui verbali di correzione e di valutazione delle prove scritte*”. È necessario, tuttavia, sottolineare che in base al principio di imparzialità e di *par condicio* tra i concorrenti, dopo lo scioglimento dell’anonimato, la modifica di risultati delle prove concorsuali è di per sé da considerarsi un’operazione vietata, o quanto meno da sottoporre a particolari cautele. Per questo motivo, la commissione avrebbe dovuto mettere a verbale in maniera molto dettagliata l’oggetto di ogni singola correzione nonché i motivi specifici che la rendevano necessaria, al fine di rendere il più trasparente possibile la rettifica. I verbali, invece, contengono solo il punteggio totale aggiornato per ciascun candidato, senza

che si possa evincere quale sia stata la causa della variazione del punteggio. **Così facendo, la suddetta sottocommissione ha potuto rettificare dei punteggi finali di alcune prove, conoscendo il nome del candidato interessato, senza rendere conto di quale fosse l'oggetto né tanto meno il motivo di tale correzione. Un simile operato dunque, cela dietro il *nomen* di “rettifica degli errori materiali” una operazione di modifica dei punteggi finali delle prove del tutto arbitraria posta in essere con modalità fumose e il cui oggetto è sostanzialmente indeterminato ed indeterminabile.** Ciò che la commissione interessata ha reso noto, in sintesi, è il solo prodotto della rettifica ovvero l'aumento o la diminuzione del punteggio da un totale ad un altro ma tenendo celati i motivi che l'hanno mossa. In questo senso, non si consente di comprendere se si sia svolta una nuova ed ulteriore valutazione delle prove. Nel silenzio dei verbali, infatti, ben potrebbe ipotizzarsi che la modifica del voto finale sia derivata dalla variazione dei singoli punti attribuiti ad ogni descrittore. Per fare un esempio, al candidato codice identificativo n. 7332 era stato assegnato un punteggio di 53,50 nell'ambito della correzione del 12.03.2019, che gli veniva rettificato a 52,50 durante operazioni di correzione del 18.04.2019. Veniva all'uopo rappresentata, nel suddetto verbale, la situazione successiva alla correzione esponendo il codice del candidato accanto al punteggio rettificato. I candidati, pertanto, potevano prendere visione solo della situazione complessiva emergente dalla correzione, senza poter prendere visione di quali quesiti fossero relativi alla correzione. Le correzioni, aventi ad oggetto il punteggio finale della prova, si sostanziano in slittamenti di pochissimi punti, a volte un solo punto, in più o in meno rispetto al punteggio precedente. Queste piccole variazioni, che sembrano essere dei veri e propri aggiustamenti del punteggio finale, eseguiti in maniera piuttosto fumosa, si badi, andranno ad incidere sulla graduatoria finale in maniera molto consistente. Ciò che, tuttavia, risulta essere ben più grave e ledere la *par condicio* tra i concorrenti, oltre a pregiudicare in maniera irrimediabile l'imparzialità della Commissione è il fattore temporale afferente a tali correzioni di errori materiali. **Si ricorda che lo scioglimento dell'anonimato avveniva in data precedente a tali correzioni, precisamente il 26.03.2019, come**

attestato dai verbali succitati. La Sottocommissione n. 29 – Puglia procedeva a correggere i punteggi finali di alcuni concorrenti, in maniera fumosa, senza rendere apprezzabile l'entità della variazione, in un tempo successivo alla caduta dell'anonimato, ciò ha consentito la conoscibilità dell'appartenenza di ciascuna singola prova ad uno specifico candidato. Tale successione di eventi risulta in evidente contrapposizione con la *ratio* della norma di cui all'art. 8 comma 3 del bando che impone che lo svolgimento della prova scritta avvenga mediante accesso tramite un codice di identificazione personale, che viene fornito il giorno della prova. Al momento della modifica dei punteggi da parte della Sottocommissione in questione, la segretezza sulla paternità della prova era già venuta meno, inficiando così non solo l'esito di tutte le prove corrette da quella Sottocommissione, ma anche di tutte le altre prove relative alla procedura concorsuale in questione, considerata l'unicità della graduatoria. La correzione successiva allo scioglimento dell'anonimato costituisce una violazione del principio di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento a cui l'Amministrazione deve ispirare il proprio operato ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990. Risulta violato, altresì, il principio di uguaglianza *ex art 3 Cost.* dal momento che alcuni dei concorrenti potrebbero aver tratto vantaggio indebito dalle correzioni in analisi, a danno di tutti gli altri concorrenti. Non può non essere sottolineato, infine, che l'operato della Sottocommissione sopra descritto, contribuisce in maniera decisiva a rendere inappropriato e inaffidabile il suo giudizio sui candidati esaminandi. V'è di più: tale *modus operandi* contribuisce, come accennato, ad inficiare la veridicità e la bontà dell'intera graduatoria nazionale, in un contesto in cui un solo punto può mutare l'esito relativo all'intera procedura, alla luce delle prove successive.

Sulla problematica in esame, vige una granitica giurisprudenza che rimarca l'essenzialità del requisito dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici. Già nella nota sentenza n. 1071 del 2000 il Consiglio di Stato affermava come fosse “*agevole osservare che il principio dell'anonimato costituisce il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di*

condizionamenti esterni.” – Cons. St. sent. n. 1071 del 2000. Tale principio veniva successivamente richiamato e confermato dallo stesso Consiglio di Stato in più di un provvedimento, chiarendo che “non occorre ulteriormente specificare la portata del richiamato principio dell’anonimato delle prove scritte da valutare, la cui “cogenza” non può essere messa in discussione, giacché esso “assicura l’indipendenza di giudizio dell’organo valutativo” (Cons. St. Sez. V, n. 1071 del 2000). Prosegue poi l’Ecc.mo Collegio prendendo atto del fatto che “gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l’altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta”. – Cons. St. sent. n. 4925 del 2007. Più recentemente, anche il T.A.R. Lazio ha ripreso l’impostazione del Consiglio di Stato in materia, affermando che “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati” e ha concluso che “tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti” – T.A.R. Lazio, sent. n. 1988 del 2018.

In conclusione, si rappresenta una palese violazione di legge nonché dei principi costituzionali in materia di buon andamento ed imparzialità generata dal comportamento della Amministrazione, in particolare della Sottocommissione n. 29 – Puglia. Attraverso le correzioni inappropriate e fumose che sono state apportate ai risultati delle prove dopo la rivelazione della corrispondenza tra nominativi e codici identificativi si verifica anche una violazione dei principi basilari del procedimento amministrativo di cui all’art. 1 l. 241/1990 in materia di trasparenza ed imparzialità. Tali violazioni si possono dunque riassumere in una evidente violazione del principio

di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che contribuiscono a delegittimare le valutazioni di merito della Sottocommissione nei confronti dei candidati tutti, non solo della ricorrente. Per di più le irregolarità suesposte vanno ad inficiare l'intera procedura, che si configura come a graduatoria nazionale e la cui graduatoria finale è formata attraverso la somma dei punteggi delle due prove (scritto e orale) e di quelli derivanti dai titoli. Se si considera, dunque, l'intera graduatoria a procedimento finito, alcuni concorrenti potrebbero vedersi vittoriosi a discapito di altri per le lievi e quasi impercettibili variazioni avvenute tramite le correzioni di cui sopra.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni.

Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138.

Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità.

Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione “*a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500*”.

Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo.

Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da “*un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria*”.

Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza.

Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che “*fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni*”.

Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non

potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito degli Uffici Scolastici interessati.

Per questi motivi

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Considerando che trattasi di censure già sollevate nei precedenti atti nonché la circostanza che il presente atto non amplia il *thema decidendum*, ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso non è sottoposto al pagamento del contributo unificato in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Roma, 24 ottobre 2022

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER
LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti

Bonetti